



**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23 in data 09/12/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **nove** del mese di **dicembre** alle ore **09:30**,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è svolto in
seduta **Ordinaria** ed in sessione di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.
Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 MENEGUZZI Mauro	Presente	-7 MORONI Maurizio	Collegato da remoto
-2 TINTINELLI Marco Maria Andrea	Presente	-8 MARENGO Carlotta	Collegato da remoto
-3 ALLEMAND Davide	Collegato da remoto	-9 MERLIN Barbara	Assente
-4 MADIOTTO Andrea	Assente	-10 GATTIGLIO Federico	Presente
-5 BELLINI Matteo	Presente	-11 CLATAUD Simone	Assente
-6 MONNIER Massimiliano Giovanni	Presente		

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MENEGUZZI Mauro assume
la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'identità personale di tutti i componenti, in presenza o collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le votazioni, secondo le modalità indicate nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 08.04.2020 con deliberazione n. 3.

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»*;

CONSIDERATO che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei

regolamenti delle entrate locali, prevedendo che, *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»*, il quale stabilisce che *«le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:*

a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;

b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione .pdf»;

CONSIDERATO che ulteriori novità in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, *«a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»;*

- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che *«in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;*

- art. 1, comma 764, secondo cui, *«in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»;*

- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che *«le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«*individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*»;

CONSIDERATO che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

EVIDENZIATO che, nelle more di tale evoluzione normativa, l'art. 6^{ter} D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in L. 27 novembre 2023 n. 170, ha previsto il rinvio al 2025 come primo anno di applicazione dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2024 n. 219, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto “ Integrazione del Decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) , in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;”

Visto il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 avete per oggetto “ Integrazione del Decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160” con il quale è stato riapprovato l'Allegato A;

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel “*prospetto delle aliquote*”, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

VISTA la deliberazione di C.C. del 13.12.2024 n.40, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2025;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Sentito il Sindaco che evidenzia come si tratti della conferma delle aliquote già in vigore per il 2025 e ricorda quelle più significative;

Con votazione espressa in forma palese, con invito ai consiglieri a manifestare il proprio intendimento in senso favorevole, oppure manifestando l'astensione o il proprio voto contrario con alzata di mano o esplicita dichiarazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. =
Votanti	n. 8
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. =

DELIBERA

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **di approvare** le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2026 riportate nell'allegato "Prospetto delle aliquote" Imu , dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le aliquote approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;
2. **di approvare**, l'allegato "Prospetto delle aliquote" Imu per l'anno 2026 , generato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" , di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 così come integrato dal successivo Decreto del 6 settembre 2024 e dal Decreto del 6 novembre 2025, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1);
3. **di dare atto** che il Prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.

4. **di deliberare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2026, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
5. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
6. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
7. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera e Prospetto aliquote Imu dovranno essere pubblicati sul Portale Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019;

Delibera di C.C. n. **23** del **09/12/2025**

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
MENEGUZZI Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
JOANNAS Diego
